

Dott. Luca Francesca

A.P.S. – A.S.D.

***OPPORTUNITA' O INUTILE
COMPLICAZIONE?***

LEGGI DI RIFERIMENTO

Le APS e le ASD hanno in comune gran parte dei requisiti statutari richiesti dalle normative vigenti.

Tra questi, ci sono la finalità di utilità sociale e l'attività non lucrativa. Possono quindi convivere in un unico “organismo”, il quale è tenuto a seguire le normative civilistiche e fiscali di entrambe le tipologie associative:

- per le associazioni di promozione sociale
 - il Codice del Terzo Settore ([D.lgs 117/2017](#));
- per le associazioni sportive dilettantistiche
 - l'art.90 della [L.289/2022](#)*;
 - D.lgs 39/2021 (dal 31/08/2022);
 - D.lgs 36/2021, 37/2021 e 38/2021.



LEGGI DI RIFERIMENTO

Il Legislatore ha inserito tra le attività di interesse generale elencate nell'art.5 co.1 lettera t) del Codice del Terzo Settore *“l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”*.

Ma non ha incluso le associazioni sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo Settore elencati nell'art.4.

Ciò vuol dire che gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività sportiva, ma le ASD devono – eventualmente – iscriversi al RUNTS nella sezione “altri ETS”, “APS”, o altre forme conformando il proprio statuto al Codice del Terzo Settore.

(Se del caso consultare i centri per il Volontariato, i fac simile degli enti di promozione sociale o i fac simile già approvati dal Ministero del Lavoro).

AGEVOLAZIONI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Le principali agevolazioni, ad oggi, in capo a ASD e SSD sono le seguenti:

- defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione (art.148 c.3 TUIR);
- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale (art.149 TUIR) valida solo per le ASD (un ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente o esclusivamente attività di natura commerciale);
- le aziende sponsor possono dedurre integralmente le sponsorizzazioni fino a € 200.000 come spesa l'investimento promozionale-pubblicitario (articolo 12, comma 3, Dlgs n. 36/2021);
- esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative;
- applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa;
- detrazioni dall'imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
- detrazione delle spese di iscrizione ai corsi degli associati/tesserati fino a € 210 annui;
- riduzione dell'accisa gas metano;
- accesso al 5x1000;
- contributi regionali allo sport (nel 2024 regione Toscana 1.288);

• **AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO SPORTIVO!!!!**



AGEVOLAZIONI FISCALI DI RILIEVO APS

Si riportano le principali agevolazioni che portano alla scelta del modello APS:



-L'articolo 86 del codice del terzo settore lo dice chiaramente: “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, **la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili**”.

L'agevolazione si applica quindi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore che fanno parte, in quanto aderenti, di enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che, si ritiene, abbiano almeno cento soci (la Circolare del Ministero dell'Interno n.10.9401 del 19.02.1972 non risulta essere stata superata da altri provvedimenti).



- Per l'art. 85 invece. **non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari loro conviventi, o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.**

DETRAZIONE FISCALE EROGAZIONE LIBERALE

EROGANTE	Beneficiario	Liberalità	Agevolazione	Dis. 117/2017
Persona fisica	APS ONLUS	Erogazioni in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale, o altro sistema tracciabile	Detrazione di un importo pari al 30% dell'erogazione , per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta	Art. 83, co. 1
	OdV		Detrazione di un importo pari al 35% dell'erogazione , per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta	
	APS OdV ONLUS		<i>(in alternativa)</i> DEDUCIBILITA' : del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato . Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.	Art. 83, co. 2
Soggetto IRES	APS OdV ONLUS		DEDUCIBILITA' : del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato . Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.	Art. 83, co. 2

Specificamente l'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 917/1986), prevede una detrazione d'imposta per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Il beneficio fiscale spetta nella misura del 19% ed è calcolato su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d'imposta (pertanto, l'importo massimo detraibile ammonta a 285 euro).

Analoga misura di detrazione è prevista anche per le imprese (ditte individuali o società) che effettuino una erogazione liberale a una associazione o società sportiva dilettantistica in virtù del disposto dell'art. 78, comma 1 del T.U.I.R.

....SVANTAGGI ISCRIZIONE AL RUNTS PER UNA ASD....

Si elencano I principali svantaggi per una ASD che voglia diventare anche APS:

- 1) Maggiori adempimenti amministrativi con predisposizione e deposito del bilancio e di eventuali altri allegati sul RUNTS;
- 2) Rinuncia al regime 398/91;
- 3) Maggiore trasparenza e controlli (per alcuni un problema);
- 4) Responsabilità amministrativa e patrimoniale dell'organo amministrativo art. 28 CTS (Presidente nelle ASD e Consiglio Direttivo nelle APS);
- 5) Maggiore onerosità per acquisizione personalità giuridica (15.000 Euro invece di 10.000 Euro);
- 6) Registro volontari ed obbligo assicurativo;
- 7) Maggiore base sociale costituzione Asd / Aps;
- 8) Nomina Organo di controllo al superamento di determinati limiti.

COMPENSI ASD APS

L'Associazione potrà erogare:

- Rimborsi spese a piè di lista;
- Compensi forfettari fino ad Euro 150, (max 10 euro al gg);
- Compensi sportivi;
- Rimborsi spese ai volontari fino ad Euro 400;
- Compensi per lavoro dipendente;
- Compensi occasionali;
- Premi/vincite.

Premesso che:

- "il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati", disposizione contenuta nell'*art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017* (Codice del Terzo settore) e si riferisce esclusivamente alle APS.

Nella disposizione in questione non figura una E, bensì una O.

RIMBORSI AI VOLONTARI

RIMBORSI VOLONTARI

La regola generale è che non si possano pagare i volontari e che i rimborsi che possono essere loro riconosciuti si limitino ai costi effettivamente sostenuti e certificati (più di lista). Con la Riforma, è stata però introdotta una disposizione (art. 17, c 4, D Lgs 117/17) che prevede la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi fino a 10 euro al giorno per un massimo di 150 euro al mese per quei costi che seppur sostenuti i volontari non riescono a dimostrare. Ciò è possibile però solo se il Consiglio Direttivo lo accetta (e deve prima deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso) e se il volontario presenta una autocertificazione nella quale dichiara, a pena di querela per dichiarazioni false (483 cp, fino a 2 anni di reclusione), di aver realmente sostenuto determinate spese.



COMPENSI SPORTIVI

La ASD-APS dovrà rispettare anche i principi e i limiti dettati in via generale dal codice del terzo settore in materia di lavoro per tutti gli ETS:

- il minimo retributivo, per cui i lavoratori del terzo settore – anche autonomi in base alle indicazioni della nota del Ministero del Lavoro 2088/2020 – devono avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (art. 16 d.lgs. 117/17);
- il principio di equità, per cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti di un medesimo ente non può superare il rapporto di uno a otto, da calcolarsi al lordo e con obbligo di darne conto nel bilancio sociale o nella relazione che accompagna il bilancio di esercizio (art.16 d.lgs. 117/17).

Altro limite, peraltro comune al terzo settore e alla riforma dello sport che ha recepito identica disposizione, deriva dall'art. 8 co.3 d.lgs. 117/17, là dove dispone che quando i compensi e le retribuzioni di lavoratori autonomi e subordinati superano del 40 % quelli previsti per medesime mansioni e qualifiche dai CCNL, si presumono erogati quale distribuzione indiretta di utili. Non si tratta peraltro di una novità in quanto, nel contesto vigente, l'analoga previsione già dettata per le Onlus, (art.10 D.Lgs. 460/97, seppure con un limite inferiore e per i soli dipendenti), è stata estesa in via di prassi anche alle a.s.d./s.s.d. e ai compensi sportivi dilettantistici corrisposti quali redditi diversi (da ultimo Agenzia Entrate Risoluzione 9/E del 25/1/2007).



COMPENSI SPORTIVI

L'associazione sportiva con doppia veste, fermo il principio di incompatibilità tra lavoratore e volontario, introdotto per il terzo settore e recepito anche dal d.lgs.36 per i sodalizi sportivi:

- dovrà svolgere la propria attività avvalendosi prevalentemente del contributo dei volontari associati (art. 35 d.lgs. 117/17);
- potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; al riguardo pare evidente che l'impiego di lavoratori sportivi, necessariamente qualificati, sia indispensabile allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica;
- dovrà rispettare i parametri fissati dall'art. 36 per cui il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

CASO RACCOLTA FONDI – PASTICCIO

ASD SSD A RL

Il recente decreto legislativo n. 33/2025 ha introdotto una modifica sostanziale per le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime forfettario 398/1991. Con un intervento quasi passato inosservato, il legislatore ha deciso di abrogare l'art. 25 della legge 133/1999, una norma che per oltre vent'anni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il settore sportivo dilettantistico. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, così da evitare modifiche normative durante l'anno fiscale in corso.

Quali norme vengono cancellate dal 2026

L'art. 25 della legge 133/1999, intitolato "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche", conteneva due disposizioni particolarmente rilevanti per le realtà sportive che avevano optato per il regime agevolato della legge 398/1991:

•Il comma 3 permetteva alle ASD e SSD di beneficiare della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, con un limite di due eventi all'anno e fino a un massimo di 51.645,69 euro (come stabilito dal DM 10/11/1999). Questa agevolazione riguardava sia l'IRES che l'IRAP e comprendeva anche i proventi ottenuti tramite raccolte pubbliche di fondi.

•Il **comma 5** imponeva il divieto di utilizzare contanti per operazioni pari o superiori a 1.000 euro. Dal 1° gennaio 2016, il mancato rispetto di questo obbligo non comportava più la decadenza dal regime forfettario, ma solo l'applicazione di una sanzione amministrativa tra 250 e 2.000 euro, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

CASI PRATICI

- ASSOCIAZIONE CHE FACCIA SIA ATTIVITA' SPORTIVA CHE SOMMINISTRAZIONE – BAR CIRCOLISTICO;
- ASSOCIAZIONE (APS - CIRCOLO) CHE ABBIAM DIFFICOLTA' A RENDICONTARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE;
- ASSOCIAZIONE CHE ABBIAM ALL'INTERNO PERSONALE CHE NON VOGLIA ESSERE SOLO “VOLONTARIO”;
- ASSOCIAZIONE DI PICCOLE REALTA' DOVE FARE + ASSOCIAZIONI RISULTA DIFFICILE/COMPLICATO;
- ATTIVITA' SPORTIVE NON RICONOSCIUTE DAL “CONI/RASD” (SBANDIERATORI/RIEVOCAZIONI STORICHE/ CONTRADE/SPORT EXTRA UE);



CASI PRATICI

- PRESENZA EFFETTIVA DI ALTRE ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT MA NON STRETTAMENTE LEGATE E FUNZIONALI (FORMAZIONE);
- FORTE PRESENZA DI CAMPI SOLARI E DOPOSCUOLA;
- ASSOCIAZIONE CHE GODA DI IMPORTANTI SPONSORIZZAZIONI (SOPRA I 400.000 EURO);

L'art. 4 lett. a) della L. 104/2024, inserisce un nuovo periodo all'art. 6 CTS stabilendo che per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche trova applicazione l'art. 9, comma 1-bis del D.lgs. n. 36/2023. Tale ultimo disposto stabilisce che i proventi derivanti da:

- rapporti di sponsorizzazione,*
 - promo pubblicitari,*
 - cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive*
- sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle ASD e SSD l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.*



CASI PRATICI

[Istruttoria](#) [Aggiornamenti](#) [ASD/SSD](#) [Lavoro](#) [Affiliazioni](#) [Documenti](#) [Consigli](#) [Impianti](#) [Tesseramenti](#) [Attività](#)

Panoramica ^


ASD/SSD Attiva


Legale rappresentante presente


1 affiliazione attiva


117 tesseramenti attivi


0 attività organizzate nell'ultimo anno


2374 partecipazioni attività nell'ultimo anno

 Scarica Certificato

 Scarica Certificato 2024

Elementi per pagina ^

CASI PRATICI – DAL RUNTS

Denominazione Comune Sezione (Tipologia Ente)

Codice Fiscale Numero Repertorio Rete Associativa

[CERCA](#)

Risultati Ricerca: 10

Pagina 1 di 1

[Successiva >](#)

Denominazione	Comune	Sezione	
IL QUARZO ASD - APS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
UNIONE SPORTIVA E.N.S. FIRENZE ASD	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ASD DISABILI FIRENZE ONLUS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ASD BUSEN FIRENZE	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ASD POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI APS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ORATORIO CIRCOLO ANSPI - CASA PATERNA ASD APS ETS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ASD IL SANTUCCIO APS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
PO.HA.FI. POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIORENTINI ASD APS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
ASSOCIAZIONE VENTICINQUE APRILE ARCI APS ASD	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO
IL PODERACCIO ACCADEMIA CINOFILA FIORENTINA ASD APS	FIRENZE	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	DETTAGLIO

Pagina 1 di 1

[Successiva >](#)

SAFEGUARDING

CASO PRESENZA IMPORTANTE DI MINORI IN APS (ANCHE NON ASD)

→ ***Da valutare la redazione di documenti a tutela di minori, categorie disagiate o a rischio di bullismo anche in Enti non ASD.***

Con “Safeguarding” si intende l’insieme di procedure e pratiche volte a garantire che i/le minori che frequentano contesti di supporto formali o informali (a carattere educativo, sociale e/o altri) siano sempre tutelati/e da possibili maltrattamenti e abusi ad opera di adulti, compresi adulti in posizione fiduciaria, e che tali contesti sappiano rispondere adeguatamente a segnalazioni di sospetto abuso o maltrattamento.